
XVI Legislatura – Camera dei deputati Atto n. 4185

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 5.7.2011

L'atto n. C 4185 recante "Disposizioni per la tutela della sicurezza degli impianti di distribuzione dei carburanti " presentato alla Camera di iniziativa dell'On. Torrazzi ed altri, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione permanente VI (Finanze). L'analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1^a (Aff. constit.), 5^a (Bilancio), 10^a (Att. produt.), 14^a (Pol. comun.), Questioni regionali. Il presente disegno di legge propone di incentivare l'installazione, presso le stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti, di dispositivi di videosorveglianza tramite la concessione del credito d'imposta al fine di prevenire atti di criminalità.

Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Torazzi, Reguzzoni, Allasia, Bitonci, Bonino, Cavallotto, Chiappori, Desiderati, Di Vizia, Follegot, Grimoldi, Laura Molteni, Montagnoli, Pini, Polledri, Rondini

Disposizioni per la tutela della sicurezza degli impianti di distribuzione dei carburanti

Presentata il 16 marzo 2011

Onorevoli Colleghi! — Come ricorda la relazione premessa all'atto Camera n. 4015, stando a stime effettuate dalle organizzazioni di categoria dei benzinai, la gran parte dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti in Italia ha subito, nel corso della propria attività, episodi di violenza più o meno gravi con furti, rapine ed estorsioni. Lo scorso 1° febbraio, soltanto a Roma sono state compiute due rapine, che hanno comportato il ferimento di tre persone.

Si tratta di un dato di fatto la cui gravità può essere meglio compresa se si ricorda che le predette associazioni rappresentano circa 24.500 operatori. La rete di servizio e distribuzione dei carburanti del nostro Paese è colpita ogni anno da oltre 2.000 episodi malavitosi – una media di 7-8 episodi al giorno – con un bottino stimato di circa 10 milioni di euro.

Tale situazione, seppure in forme e con dimensioni diverse, si registra anche per altre attività commerciali quali, ad esempio, quelle che si svolgono nelle tabaccherie, nelle ricevitorie del lotto e negli esercizi di vendita in genere, che si trovano a gestire operazioni economiche di rilievo, caratterizzate da flussi continui e cospicui di denaro. Per contrastare gli assalti malavitosi e, più in generale, per migliorare la sicurezza delle attività economiche menzionate, dei datori di lavoro e dei relativi dipendenti, si è provveduto all'installazione di dispositivi di videosorveglianza con costi a carico, di volta in volta, delle stesse aziende o delle amministrazioni locali o delle amministrazioni regionali competenti per territorio.

A seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, la competenza normativa e regolamentare in materia di attività commerciali e in particolare di dispositivi di distribuzione dei carburanti è stata demandata alle regioni, che hanno effettivamente legiferato in materia; alcune hanno previsto che solo gli impianti di distribuzione dei carburanti di nuova autorizzazione debbano necessariamente disporre, tra le altre dotazioni strutturali e funzionali, di un dispositivo di videosorveglianza a circuito chiuso, da attivare anche al di fuori dell'orario di servizio assistito e di un sistema di allarme collegato automaticamente con la centrale delle Forze dell'ordine. Altre, nel promuovere l'adeguamento qualitativo degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno invece introdotto forme di incentivazione e di agevolazione, con particolare riguardo anche ai dispositivi di sicurezza per l'utenza e per il gestore, limitatamente ai casi di servizio notturno.

Un processo di razionalizzazione e di ammodernamento della rete dei distributori dei carburanti, improntato al rilascio di autorizzazioni per nuovi

impianti a seguito di concentrazione o di trasferimento, è in corso da anni ma avanza con grande lentezza. Risultano infatti ancora numerosi i distributori inadeguati sotto il profilo della sicurezza e della sorveglianza, sia per l'assenza di adeguate incentivazioni da parte dei governi regionali e nazionale, sia per la scarsa partecipazione economica da parte delle compagnie petrolifere o delle società proprietarie degli impianti.

La presente proposta di legge si propone di incentivare l'installazione, presso le stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti dislocate su tutto il territorio nazionale, di dispositivi di videosorveglianza tramite la concessione di un'agevolazione fiscale nella forma del credito d'imposta.

I costi di adeguamento sono posti a carico dei proprietari degli impianti e dei gestori degli impianti che si riforniscono da più compagnie petrolifere, i quali tuttavia beneficiano della concessione di un credito d'imposta del 100 per cento del costo sostenuto, fino a un importo massimo di 3.000 euro per impianto, i dispositivi installati sono idonei al riconoscimento delle targhe automobilistiche e predisposti per un eventuale collegamento in rete ad uso delle Forze dell'ordine. Dal momento, tuttavia, che il crimine di cui sono vittima impianti, gestori e clienti trae la propria ragion d'essere dalla disponibilità di denaro contante che si accumula nelle stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti si ritiene che ai sistemi di videosorveglianza debba essere associata una misura di prevenzione di ampia portata.

La presente proposta di legge abbina pertanto all'agevolazione concessa per l'installazione di dispositivi di videosorveglianza, l'obbligo di installazione dei terminali cosiddetti «POS», ovvero di punti di vendita automatizzati, articolazioni periferiche del *Point of Sale Payment System*, in modo tale da consentire un più esteso ricorso ai pagamenti in forma elettronica, come accade del resto in larga parte dell'Unione europea. È disposta, inoltre, una misura d'incentivazione per il ricorso al pagamento in moneta elettronica tramite l'espressa previsione della gratuità delle transazioni stabilendo che le cosiddette «commissioni per l'acquisto di carburante» siano a carico delle compagnie petrolifere e si impegna il Ministero dello sviluppo economico a negoziare con le parti interessate la progressiva riduzione delle stesse.

Atteso l'elevato valore dell'interesse sociale tutelato, infine, si dispone il meccanismo accelerato di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Installazione di dispositivi di videosorveglianza).

1. Ai fini della tutela della sicurezza e dell'incolumità dei gestori, dei dipendenti e degli utenti, i soggetti proprietari di impianti di servizio e distribuzione dei carburanti, operanti in base ad autorizzazione amministrativa sul territorio nazionale, che installano dispositivi di videosorveglianza presso i rispettivi impianti beneficiano delle agevolazioni di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Credito d'imposta).

1. Ai soggetti proprietari degli impianti di cui al comma 1 e ai gestori che si riforniscono da più compagnie petrolifere o grossisti, per ciascuno dei periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e per l'installazione di dispositivi di videosorveglianza, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. I dispositivi installati devono essere idonei al riconoscimento delle targhe automobilistiche ed essere predisposti per un eventuale collegamento in rete ad uso delle Forze dell'ordine.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato nella misura del 100 per cento del costo sostenuto per i beni e per i servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun dispositivo, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del

valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative richieste.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 2 a 4.

5. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3, fermo restando il limite di cui al comma 2, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Incentivazione dei pagamenti elettronici).

1. Allo scopo di ridurre le giacenze di denaro contante presso gli impianti di servizio e distribuzione di carburante, i soggetti proprietari, operanti in base ad autorizzazione amministrativa sul territorio nazionale, sono tenuti a installare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, punti di vendita automatizzati (POS), articolazioni periferiche del *Point of Sale Payment System*, pena il diniego dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ovvero la revoca della stessa

in caso di dispositivo esistente, ma non operativo.

2. Le commissioni sulle transazioni effettuate attraverso i POS sono poste a carico delle aziende che producono e commercializzano carburanti e avvengono senza oneri a carico degli acquirenti e dei gestori di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l'istituzione di un tavolo tecnico con le associazioni dei consumatori e con i rappresentanti delle aziende che producono e commercializzano carburanti e delle società che gestiscono le carte di credito al fine di pervenire alla progressiva riduzione delle commissioni di cui al comma 2.

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

